

Comune di Santa Maria del Cedro

Provincia di Cosenza

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33, del 15/12/2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI		CAPO SETTIMO MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI N.C.C.
1	Disciplina del servizio		
2	Definizione dei servizi	23	Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio N.C.C.
	CAPO SECONDO CONDIZIONI D'ESERCIZIO	24	Trasporto dei soggetti portatori di handicap
3	Titolo per l'esercizio dei servizi	25	Interruzione del trasporto
4	Condizioni e forme d'esercizio	26	Ferie ed interruzione dell'attività
5	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	27	Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa
6	Ambiti operativi territoriali	28	Trasporto di bagagli e animali
7	Organico dei servizi N.C.C.	29	Comportamento dei conducenti in servizio
	CAPO TERZO REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI		CAPO OTTAVO VIGILANZA E SANZIONI
8	Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	30	Vigilanza
9	Impedimenti soggettivi	31	Sanzioni
	CAPO QUARTO MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE ED IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	32	Sospensione della licenza e dell'autorizzazione
10	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	33	Revoca dell'autorizzazione
11	Contenuti del bando	34	Decadenza dell'autorizzazione
12	Presentazione delle domande		CAPO NONO DISPOSIZIONI FINALI
13	Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni	35	Abrogazione di norme precedenti
14	Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione	36	Entrata in vigore
15	Assegnazione delle autorizzazioni		
16	Rilascio delle autorizzazioni		
17	Inizio del servizio		
	CAPO QUINTO MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI		
18	Trasferibilità per atto tra vivi		
19	Trasferibilità per causa di morte		
	CAPO SESTO CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI		
20	Caratteristiche generali dei mezzi		
21	Sostituzione dei mezzi		
22	Controllo dei mezzi		

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento, istituito ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle direttive regionali in materia, disciplina l'esercizio del servizio di **NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (N.C.C.)**.

2. Il servizio di N.C.C., oltre che dalla sopraindicata normativa, è disciplinato dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- a) D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- b) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- c) D.M. 19 novembre 1992 (Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi);
- d) D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- e) D.M. 20 aprile 1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
- f) Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone con handicap);
- g) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- h) D.M. 13 dicembre 1951 riguardante servizi pubblici non di linea;
- i) Art. 6 D.L. 4 luglio 2006, n. 223;

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Il servizio di N.C.C., definito dalla legge n. 21/1992 "autoservizi pubblici non di linea" provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Tale autoservizio è compiuto su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.

3. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per un determinato servizio.

4. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. avviene nelle rimesse in disponibilità al vettore, situate nel territorio comunale, presso le quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza. A tale obbligo è possibile derogare, limitatamente al noleggio autovetture, solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 11, c. 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

CAPO SECONDO CONDIZIONI D'ESERCIZIO E ORGANICO DEI SERVIZI N.C.C.

Art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di "N.C.C." è subordinata al rilascio, da parte del Comune, di apposito titolo autorizzatorio a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento; precisamente viene rilasciata "una autorizzazione" per il servizio N.C.C.

2. Possono divenire titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana ovvero dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.

3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e sono cedibili alle condizioni di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento e si riferiscono esclusivamente ad un singolo veicolo.

4. I suddetti titoli, unitamente a tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, devono essere costantemente conservati a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di vigilanza ogniqualvolta ne facciano richiesta.

5. Le autorizzazioni hanno validità illimitata e possono essere, in ogni tempo, revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Entro il 31 dicembre di ogni quinquennio le autorizzazioni sono sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4

Condizioni e forme d'esercizio

1. Il servizio di N.C.C. deve essere esercitato direttamente dai titolari delle autorizzazioni, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori anche familiari o da dipendenti purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in possesso dei titoli prescritti per la conduzione dei mezzi.

2. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione N.C.C. di garantire l'osservanza delle norme previste a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa, garantendo inoltre al personale addetto ai servizi l'osservanza di turni di lavoro atti a consentire periodi di riposo effettivi ed adeguati.

3. I titolari delle autorizzazioni N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate nell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

4. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. In caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia, redatta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo, con contestuale presentazione della seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto con la quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
- b) Certificato di iscrizione al registro delle Imprese attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;
- c) Documentazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte del conducente del veicolo, nei casi in cui questi sia persona diversa dal titolare conferente.

La documentazione suddetta può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi di legge.

L'ufficio commercio verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

Nella licenza o nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 5

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione N.C.C.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Art. 7

Organico dei servizi N.C.C.

1. L'organico dei servizi di N.C.C. del Comune di Santa Maria del Cedro è determinato in n.3 (tre) autorizzazioni che saranno rilasciate secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

2. Il Consiglio Comunale può modificar l'organico di cui al comma precedente.

3. L'organico di cui al comma 1 deve ritenere aggiuntivo rispetto ad altri eventuali autorizzazioni già rilasciate in base a precedenti atti regolamentari del Comune di Santa Maria del Cedro.

CAPO TERZO

REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C. è necessario:

- a)** essere cittadino italiano, ovvero appartenere ad uno degli altri Stati dell'Unione Europea;
- b)** essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea;
- c)** essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9;
- d)** essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- e)** essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- f)** avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di Santa Maria del Cedro;
- g)** essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- h)** non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

2. Per l'esercizio dei servizi di N.C.C. è altresì necessario essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

3. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione. Il responsabile del procedimento, in caso di ragionevole dubbio, può comunque procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio.

Art. 9 Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o licenza:
- a) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge ovvero sia in corso una procedura fallimentare;
 - d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
 - e) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni;
 - g) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del Codice della Strada.

CAPO QUARTO MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. vengono assegnate a seguito di pubblico concorso indetto dal Comune a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti indicati al precedente art.8
2. Le autorizzazioni che si rendessero disponibili per rinuncia, revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate, a seguito di bando di pubblico concorso, salvo quanto previsto dall'art.14, commi 5 e 6, del presente regolamento.
3. Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.

Art. 11 Contenuti del bando

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
- a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) l'indicazione dei titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento;
 - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni dovranno essere presentate al Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.
2. Nella domanda l'interessato, oltre che indicare le proprie generalità complete, dovrà specificare:
- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.8, c. 1, **lettere a), b), c), d), f), g) ed h)** del presente regolamento, nonché di impegnarsi a conseguire, in caso di assegnazione del titolo, il requisito previsto al punto e) del 1 comma del suddetto articolo.
 - b) di essere eventualmente in possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

I suddetti requisiti possono essere sia documentati che semplicemente autocertificati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 13

Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni viene nominata un'apposita Commissione Comunale così composta:

- a) Responsabile dell'area amministrativa - finanziaria in qualità di Presidente;
- b) due dipendenti comunali nominati dal responsabile dell'area amministrativa-finanziaria.

2. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.

3. Funge da segretario della Commissione uno dei componenti della Commissione medesima, sempre designato dal responsabile dell'area amministrativa-finanziaria.

Art. 14

Attività della Commissione di concorso e criteri di valutazione

1. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente; le domande sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall'art. 12 del presente Regolamento.

2. La Commissione di concorso provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili. La formazione della graduatoria è effettuata secondo i seguenti titoli preferenziali e nel seguente ordine:

a) Soggetto individuale che versa in uno stato di disoccupazione, con preferenza a chi ha l'iscrizione da più tempo presso i centri per l'impiego;

b) a parità di condizione di cui al punto a) è preferito chi ha una età maggiore.

3. In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute, alla presenza dei componenti della Commissione e dei soggetti interessati.

4. In caso di partecipazione dei soggetti collettivi individuati all'art.7 della L .n.21/1992 i medesimi vengono esaminati nel caso in cui la partecipazione dei soggetti individuali non sia bastevole per coprire i posti in organico. In questo caso viene data preferenza al soggetto collettivo di più recente costituzione.

5. La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed ha validità di 3 anni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.

6. I posti di organico che si rendessero vacanti entro il periodo di validità della graduatoria dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento.

Art. 15

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Formulata la graduatoria, agli assegnatari dei titoli viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare all'ufficio comunale competente, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la partecipazione al concorso e dei titoli preferenziali.

Art. 16

Rilascio delle autorizzazioni

1. Al rilascio delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. provvede il responsabile dell'area amministrativa-finanziaria, tenuto conto della posizione nella graduatoria predisposta dalla Commissione di concorso.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è però subordinata all'acquisizione della comunicazione antimafia prevista dall'art.87 del D.L/vo n.159/2011.

2. Le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi dell'automezzo che deve essere utilizzato per il rispettivo servizio e l'ubicazione della rimessa utilizzata.

3. Alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue. In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca o

decadenza si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art. 17 **Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, ovvero di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre (3) mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per un massimo di altri tre (3) mesi qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

3. Il Titolare dà formale comunicazione di inizio del servizio all'Amministrazione comunale.

CAPO QUINTO **MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 18 **Trasferibilità per atto tra vivi**

1. L'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/1992, ovvero:

- a) sia titolare autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli previsti per la guida del veicolo;

2. Il titolare dell'autorizzazione, ai fini della voltura del titolo autorizzatorio, deve inoltrare apposita domanda al Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria, indicando la persona designata per la suddetta voltura. La domanda deve essere corredata di copia dell'atto di cessione d'azienda, di dichiarazione di accettazione del subentrante designato, nonché della documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, previsti dal presente Regolamento. Tali requisiti possono essere anche autocertificati. Acquisita e verificata la necessaria documentazione, il funzionario incaricato rilascia al subentrante l'autorizzazione, dopo aver acquisito la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D.L/vo n.159/2011.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio) il titolare dell'autorizzazione deve fornire un'idonea certificazione medica. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, entro quindici giorni, all'ufficio comunale competente unitamente al titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà avvenire, comunque, entro un anno dalla data della certificazione medica, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il ritiro definitivo dei titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi.

4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante.

5. A colui che abbia trasferito l'autorizzazione N.C.C., rilasciata da questo o da altro Comune, non può esserne attribuita rispettivamente altra né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dall'ultimo trasferimento.

Art. 19 **Trasferibilità per causa di morte**

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione N.C.C. può essere trasferita, entro due anni dalla data del decesso, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero ad altri soggetti designati dagli stessi, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

2. Gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, devono comunicare per iscritto il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo. La comunicazione deve essere corredata di una documentazione attestante la situazione successoria per legge o per testamento e deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri eredi la rinuncia scritta a favore del beneficiario;
- oppure
- b) la volontà degli eredi di designare, entro due anni dalla data del decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, previa accettazione espressa da parte dello stesso.
2. In ogni caso, qualora col decesso del titolare l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei necessari requisiti, per la durata di due anni, La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

CAPO SESTO

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI

Art. 20

Caratteristiche generali dei mezzi

1. i mezzi adibiti al servizio di N.C.C. devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità;
- d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento di valigie;
- e) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti Organi;
- f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (nel caso di autoveicoli);
- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
- h) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio. Autorizzazione Comune di Santa Maria del Cedro n.____, del _____ ;
- i) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 21

Sostituzione dei mezzi

1. Nel corso del periodo normale della durata dell'autorizzazione per il servizio di N.C.C., il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione, anche temporanea, dell'autoveicolo adibito al servizio, con altro dotato delle caratteristiche di cui al presente Regolamento e ritenuto idoneo dai competenti Organi. In tali ipotesi l'autorizzazione deve essere integrata con un'autorizzazione suppletiva.

Art. 22

Controllo dei mezzi

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi della M.C.T.C. è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui all'art.20 del presente Regolamento.

2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

CAPO SETTIMO
MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI N.C.C.

Art. 23

Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C.

1. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i mezzi stessi sostano e sono a disposizione dell'utenza. Al suddetto obbligo è possibile derogare (per il noleggio veicoli) solo nei casi previsti dall'art. 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 24

Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 21/1992, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai mezzi.

2. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di N.C.C. possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.

3. I mezzi in servizio di N.C.C., appositamente attrezzati per il trasporto di persone portatrici di handicap, devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo di "accessibilità" previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Art. 25

Interruzione del trasporto

1. Qualora per avaria del mezzo o per altre cause di forza maggiore il trasporto debba essere interrotto, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

Art. 26

Ferie ed interruzione dell'attività

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie). Gli interessati, almeno 5 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie devono darne comunicazione al competente ufficio comunale.

2. Il titolare di autorizzazione N.C.C., in caso di comprovata necessità, può interrompere la propria attività per un periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

Art. 27

Cambiamento di indirizzo e di sede della rimessa

1. Il titolare di autorizzazione N.C.C. è tenuto a comunicare (con semplice denuncia) all'ufficio comunale competente il cambiamento della residenza o del domicilio ed anche il cambiamento dell'ubicazione della rimessa. Tale comunicazione deve avvenire entro dieci giorni dalle suddette variazioni. In questo caso deve essere integrata l'autorizzazione mediante il rilascio di un'autorizzazione suppletiva.

Art. 28

Trasporto di bagagli e animali

1. E' obbligatorio accettare il trasporto di bagagli a seguito del passeggero, semprechè tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.

2. E' inoltre obbligatorio e gratuito il trasporto di cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di animali al di fuori di tale fattispecie.

Art. 29**Comportamento dei conducenti in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività di N.C.C. i conducenti dei rispettivi mezzi hanno l'obbligo di:

- a) prestare il servizio con regolarità;
- b) comportarsi sempre con correttezza, senso civico e di responsabilità, sia nei confronti degli utenti che dei colleghi;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi di trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) tenere nel veicolo i documenti di circolazione, nonché la licenza o l'autorizzazione;
- g) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- i) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore ed evidente pericolo;
- b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- d) adibire alla guida conducenti non muniti dei requisiti morali e professionali previsti dal presente regolamento;
- e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
- f) applicare sul mezzo contrassegni che non siano previsti dal presente Regolamento;
- g) portare animali propri a bordo del mezzo durante il servizio;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme vigenti.

**CAPO OTTAVO
VIGILANZA E SANZIONI****Art. 30
Vigilanza**

1. L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze dell'Ordine. All'uopo copia del presente regolamento sarà trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria del Cedro.

**Art. 31
Sanzioni**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 689/1981.

**Art. 32
Sospensione della licenza e dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da un minimo di giorni sette ad un massimo di sei mesi nei seguenti casi:

- a) alla violazione di norme per la quale sia stata comminata una sanzione amministrativa ai sensi del precedente art. 31;
- b) utilizzo di mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento;

- c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non muniti dei requisiti morali e professionali previsti dal presente regolamento;
- 2. Il periodo di sospensione è stabilito tenendo conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- 3. Si applica comunque quanto stabilito in materia di sospensione dall'art.11 bis della L. n.21/1992.
- 3. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile dell'area amministrativa-finanziaria all'uopo notiziato dagli organi di polizia.

Art. 33

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) perdita anche parziale dei requisiti di idoneità morale e professionale;
- b) cessione dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute negli artt. 18 e 19 del presente Regolamento;
- c) inosservanza ai provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento;
- d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

2. La revoca è disposta dal responsabile dell'area amministrativa-finanziaria.

Art. 34

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) alienazione del mezzo di trasporto senza che lo stesso sia stato sostituito entro sessanta giorni;
- c) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a quello stabilito nell'art. 17, del presente regolamento.

2. La decadenza è dichiarata dal responsabile dell'area amministrativa-finanziaria.

CAPO NONO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati i Regolamenti. Sono però fatte salve le autorizzazioni, ancora vigenti, rilasciate in base alle precedenti disposizioni regolamentari.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.L/vo n.267/2000.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
..... con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno

Data

Timbro

Il segretario comunale
.....